

Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Definizione agevolata - Sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Automaticità - Estensione anche all'Amministrazione finanziaria - Sussistenza - Fondamento.

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, é automatica ed opera senza alcuna discriminazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in quanto la ratio della normativa è quella di favorire al massimo l'accesso al beneficio, evitando la contrazione dei termini a difesa.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 15597 del 11/06/2025 (Rv. 675087 - 01)